



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 17 luglio 2015

Prot. n. 2617/ARA OR/bt

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici  
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

*e-mail*

Oggetto: Catasto. Sentenza della Corte  
Costituzionale n. 154 del  
24 giugno 2015.  
Annullamento art. 26 c. 7-ter  
della legge 28.2.2008 n. 31

Ai Presidenti delle Federazioni regionali  
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

*e-mail*

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

*e-mail*

### CIRCOLARE PUBBLICA

Ai componenti il Comitato Amministratore  
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

*e-mail*

Ai Componenti della Consulta del Catasto

LORO SEDI

*e-mail*

Agli iscritti nell'Albo professionale

LORO SEDI

*e-mail*

In data 16 u.s. la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 154/2015 con cui, accogliendo il ricorso di categorie professionali concorrenti, **è stato annullato l'art. 26 comma 7-ter della legge 28.2.2008 n. 81 con cui la categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati aveva visto confermata l'abilitazione allo svolgimento delle pratiche catastali.**

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici  
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ  
Tel. 0543/720.908  
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA  
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531  
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: [agrotecnici@agrotecnici.it](mailto:agrotecnici@agrotecnici.it) - PEC: [agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it) - [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it)

L'effetto è che, dalla pubblicazione della Sentenza n. 154/2015, gli iscritti al nostro Albo non dovranno più presentare pratiche catastali (nemmeno se il sistema, per un ritardo nella chiusura delle password di accesso, consentisse ancora di farlo); per quanto riguarda la validità delle pratiche già presentate, dovremo attendere le indicazioni della *ex*-Agenzia del Territorio, già interpellata dal Collegio Nazionale.

La negativa sentenza n. 154/2014 della Corte Costituzionale non giunge tuttavia inaspettata; già in precedenti Circolari lo scrivente Collegio Nazionale, pur avendo investito nella difesa della legge ora cancellata ogni impegno possibile e risorsa disponibile, aveva evidenziato la sproporzione di forze e mezzi rispetto alle categorie avversarie.

Molti iscritti nell'Albo professionale stanno chiedendo se la sentenza sia corretta ed equilibrata: la risposta è no, non lo è, in relazione alle considerazioni di seguito riportate.

**Va visto, anzitutto, il motivo dell'annullamento della legge;** la Corte Costituzionale lo motiva con il fatto che la "disposizione interpretativa" del 2008 (il *comma 7-ter dell'art. 26*) era contenuta in un decreto-legge "*omnibus*", aggiunto in corso di approvazione del decreto stesso, mentre *-sempre secondo la Corte-* quel comma doveva essere presente fin dall'inizio od essere inserito in un decreto-legge autonomo.

**Solo per questo motivo, e per nessun altro la legge è stata annullata.** Dunque non è stata annullata, ad esempio, per incapacità professionale degli Agrotecnici, per errori negli atti catastali, ecc.; nulla del genere.

Saremmo dunque in presenza di una legge giusta, però inserita in un "contenitore" (il decreto-legge) sbagliato, per questo l'annullamento.

**Solo per questo? Sì, solo per questo.** Per una svista del legislatore (*ma più che svista, una necessità, imposta dai meccanismi di approvazione delle leggi*) viene cancellata una parte di competenze, sebbene ancora poco praticate, comunque molto promettenti. E cancellata non perchè gli Agrotecnici perchè non siano capaci di fare il loro lavoro, ma solo perchè la legge che le regolava era stata inserita in un contesto sbagliato.

**Una decisione che lascia perplessi e sulla quale, peraltro, vi è molto da dire, perchè un simile "annullamento" non è affatto normale;** se infatti, per davvero, i decreti-legge non potessero, in fase di conversione, contenere alcuna disposizione aggiuntiva (*a pena di nullità della stessa*), allora la maggior parte delle leggi andrebbero cancellate, perchè nel nostro paese, da tempo, si legifera solo attraverso decreti-legge (che sono poi integrati nel corso del dibattito parlamentare).

Con questa premessa, **risulta pertanto originale la decisione di annullare solo il comma che riguarda la nostra legge professionale** e non, per restare alla legge 28 febbraio 2008 n. 31 (*all'interno della quale il nostro comma era contenuto*), anche tutti i commi e gli articoli aggiunti nel dibattito parlamentare; **in quella legge** infatti, durante il dibattito parlamentare che ha portato alla sua conversione, **sono stati inseriti 221 nuovi articoli e commi, aggiuntivi rispetto al testo iniziale, ma non risulta che la Corte Costituzionale li abbia annullati.**  
**La domanda è una sola: quei 221 commi ed articoli, tutti aggiuntivi e tutti inseriti nel corso del dibattito parlamentare, vanno bene e solo il comma riferito agli Agrotecnici va soppresso?**

La risposta sembra ovvia, così come è evidente l'enormità di annullare il comma di una legge, perchè aggiunto ad un decreto-legge, e lasciare in vigore altri 221 commi ed articoli identicamente aggiunti.

**Naturalmente la vicenda del catasto non si chiude con questa sentenza negativa;** il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è impegnato in una duplice azione: la prima, ridurre il danno rispetto alle pratiche catastali presentata ma non ancora approvate; la seconda, ricercare soluzioni che tengano conto dei vincoli imposti dalla sentenza costituzionale n. 154/2015.

**Questa seconda fase avrà bisogno dell'impegno di tutti i rappresentanti territoriali dell'Albo e di tutti gli iscritti.**

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Orlandi)

*Allegato: sentenza Corte Costituzionale n. 154/2015*